

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(art. 1 comma 816 e seguenti L. n. 160/2019)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 03/03/2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

ART. 2 – Classificazione del Comune

ART. 3 - Presupposto del canone

ART. 4 - Soggetti passivi

ART. 5 – Le tariffe

ART. 6 – Suddivisione del territorio in zone

ART. 7 – Determinazione delle tariffe annuali e delle tariffe giornaliere

ART. 8 – Determinazione del canone

ART. 9 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

ART. 10 – Esenzioni dal canone

ART. 11 – Modalità di dichiarazione

ART. 12 – Versamento del canone

ART. 13 – Rimborsi

ART. 14 - Riscossione coattiva

ART. 15 - Funzionario responsabile

ART. 16 – Trattamento dei dati personali

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 17 – Tipologie di occupazione

ART. 18 – Occupazioni soprastanti o sottostanti

ART. 19 – Occupazioni con distributori di carburante

ART. 20 – Occupazioni con distributori automatici

ART. 21 – Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici

ART. 22 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 23 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

ART. 24 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

ART. 25 – Il piano generale degli impianti pubblicitari

ART. 26 – Tariffa per la pubblicità luminosa o illuminata

ART. 27 – Divieti e limitazioni

TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 28 - Domanda di concessione

ART. 29 – Istruttoria della domanda

ART. 30 - Obblighi del concessionario

ART. 31 - Occupazione di spazi per la fornitura di servizi di pubblica utilità

ART. 32 - Autorizzazione ai lavori

ART. 33 – Durata e rinnovo della concessione

ART. 34 - Decadenza ed estinzione della concessione

ART. 35 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

ART. 36 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

ART. 37 - Rinuncia all'occupazione

ART. 38 – Occupazioni abusive

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 39 - Domanda e documentazioni

ART. 40 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

ART. 41 – Obbligo di comunicazione

ART. 42 – Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

ART. 43 - Subentro nelle concessioni ed autorizzazioni

ART. 44 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

ART. 45 – Revoca dell'autorizzazione

ART. 46 - Variazione del messaggio pubblicitario

ART. 47 - Rinnovo e disdetta dell'autorizzazione

ART. 48 – Rimozione della pubblicità

ART. 49 – Le esposizioni pubblicitarie abusive

CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 50 – Pubbliche affissioni

ART. 51 – Diritto sulle pubbliche affissioni

ART. 52 – Riduzioni del diritto

ART. 53 – Esenzione dal diritto

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART. 54 - Sanzioni e penalità

ART. 55 – Autotutela

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 56 - Norme transitorie

ART. 57 - Norme finali

ART. 58 - Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», nonché il canone di concessione o autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.
- 2) Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- 3) L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

ART. 2 – Classificazione del Comune

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre fino a 10.000 abitanti.

ART. 3 - Presupposto del canone

- 1) Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e al diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

ART. 4 - Soggetti passivi

- 1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

ART. 5 – Le tariffe

- 1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
- 2) Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi, la tariffa applicata è quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
- 3) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.
- 4) La tariffa del canone per le occupazioni del suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- a) Durata dell'occupazione;
 - b) Superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) Finalità
 - d) Zona occupata.
- 5) Non sono soggette al canone le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato ed i messaggi pubblicitari con superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 6) In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
- 7) La tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto dalla superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
- 8) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
- 9) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- 10) Il canone è dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
- 11) Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
- 12) Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

ART. 6 – Suddivisione del territorio in zone

- 1) Il territorio del Comune è suddiviso in 2 zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dalla planimetria di cui allegato A al presente regolamento.
- 2) Per le occupazioni ricadenti nella zona n. 1, la tariffa applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti nella zona n. 2 si applicano le tariffe di canone nella misura del 50%.
- 3) Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.
- 4) Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio è unico e non è suddiviso in ulteriori zone.

ART. 7 – Determinazione delle tariffe annuali e delle tariffe giornaliere

- 1) La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della L. 160/2019, in base alla quale è determinato il canone annuo da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie di cui allegato A su base annuale e per unità di superficie espressa in mq.
- 2) La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata dal comma 827 della L. 160/2019, in base al quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna zona di cui allegato A su base giornaliera e per unità di superficie espressa in metri quadrati.
- 3) La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o riduzione.
- 4) Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
- 5) Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,10 al metro quadrato per giorno.

ART. 8 – Determinazione del canone

- 1) Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
- 2) Per le occupazioni di suolo e le esposizioni pubblicitarie, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
- 3) Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 4) Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione.
- 5) Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è ridotto ad un decimo.
- 6) Le esposizioni pubblicitarie pari od inferiori a trenta giorni si considerano effettuate per un mese; superiori a 30 e fino a 60 giorni si considerano effettuate per due mesi; superiori a 60 e fino a 90 giorni si considerano effettuate per tre mesi. Le esposizioni pubblicitarie superiori a 90 giorni sono considerate annuali.

ART. 9 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari

- 1) Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni temporanee che per quelle permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento;
 - b) Per occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq; il canone applicato è ridotto dell'80%;
 - c) Per le occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - d) Per le occupazioni effettuate da pubblici esercizi la tariffa ordinaria è ridotta del 10 per cento;
 - e) Per le occupazioni di suolo temporanee, diverse da quelle di occupazione del sottosuolo e del soprassuolo, di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento; se di durata non

inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta di un ulteriore 50%;

- f) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta ad un quarto;
- g) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità;
- h) Il canone si riduce del 50% per le diffusioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- i) Il canone si riduce del 50% per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza ed a quelle effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

ART. 10 – Esenzioni dal canone

1) Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate nel corso di manifestazioni organizzate dal Comune in collaborazione con le associazioni locali non aventi scopo di lucro, limitatamente alla superficie destinata all'intrattenimento pubblico (sono soggette al canone le superfici occupate per scopi di lucro quali aree di somministrazione di cibi e bevande, gazebo per la distribuzione di cibi e bevande, commercio su aree pubbliche di prodotti);
- c) le occupazioni effettuate per trattenimenti pubblici gratuiti;
- d) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore;
- g) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione e sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad un'ora;
- h) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- i) le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- j) le occupazioni di aree cimiteriali;
- k) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- l) le occupazioni effettuate con passi carrabili e vasche biologiche, le bocche di lupo per areare o illuminare i locali interrati, i gradini di accesso ai fabbricati;
- m) le occupazioni con zerbini, passatoie, vasi ornamentali;
- n) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- o) le occupazioni di soprassuolo effettuate con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
- p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- q) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- r) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitata da coloro i quali promuovono manifestazioni di carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- s) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate;
- t) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- u) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- v) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- w) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, ed esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati e che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati;
- x) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- y) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- z) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- aa) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- bb) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- cc) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
- dd) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali nell'ambito della propria circoscrizione.

ART. 11 – Modalità di dichiarazione

- 1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
- 2) Per le occupazioni di cui all'articolo 22 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 30 aprile di ogni anno relativamente all'anno precedente.

ART. 12 – Versamento del canone

- 1) Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis

del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e ss.mm.ii, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.

- 2) Per le occupazioni permanenti e per i messaggi pubblicitari di durata superiore all'anno, per le annualità successive a quella di rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
- 3) Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la rateizzazione in non più di 4 rate per importi superiori ad € 250,00. In ogni caso l'importo deve essere versato entro i termini dell'occupazione.
- 4) Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall'articolo 22, il canone è da versarsi annualmente entro il 30 aprile.
- 5) Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti e per i messaggi pubblicitari di durata superiore all'anno possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
- 6) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è uguale od inferiore a 50 centesimi, o per eccesso se superiore.
- 7) Il versamento del canone non va effettuato per importi sotto a 12 euro per le occupazioni di suolo ed a 6 euro per le diffusioni pubblicitarie.

ART. 13 – Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 12 euro, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 14 - Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..
- 2) Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

ART. 15 - Funzionario responsabile

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
- 2) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

ART. 16 – Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 17 – Tipologie di occupazione

- 1) Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, avente durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

ART. 18 – Occupazioni soprastanti o sottostanti

- 1) Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dell'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

ART. 19 – Occupazioni con distributori di carburante

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato risultante dal provvedimento di concessione, senza tenere conto delle occupazioni del sottosuolo.

ART. 20 – Occupazioni con distributori automatici

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto, per ogni distributore, un canone annuale calcolato applicando i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

ART. 21 – Occupazioni con impianti di ricarica veicoli elettrici

- 1) La realizzazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato Codice della Strada ed al relativo regolamento.
- 2) Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

- 3) Per ogni colonnina di ricarica, situata nelle aree di cui all'art. 3 comma 1 lett a) è dovuto un canone annuale calcolato applicando i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

ART. 22 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di euro 1,50.
- 2) L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800.
- 3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 4) Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
- 5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 6) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 23 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni

- 1) I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA
 - b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI
- 2) Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:
 - a) *INSEGNE DI ESERCIZIO*: si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - b) *PREINSEGNE*: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
 - c) *CARTELLI PUBBLICITARI*: si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri

elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- d) **PUBBLICITÀ SUI VEICOLI:** la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno dei veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati i messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2 lettera q del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza.
 - e) **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO:** si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
 - f) **IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA:** si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
 - g) **PUBBLICITÀ VARIA:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni, pubblicità con palloni frenanti e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- 3) Per le esposizioni pubblicitarie di seguito elencate è sufficiente presentare un'apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione: esposizione di locandine all'interno di negozi e pubblici esercizi; distribuzione di volantini, manifestini od oggetti promozionali; pubblicità per conto proprio o di terzi su veicoli (al comune che ha rilasciato la licenza e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede); pubblicità realizzata su vetrine e porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali; per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi per superficie superiore ad un quarto di metro e fino ad un metro (fino ad un quarto non necessita comunicazione); pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico qualora non visibile dalla pubblica via.

ART. 24 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti

- 1) Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 2) Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.
- 3) I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.
- 4) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del

Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- 5) È vietato il posizionamento nel centro storico di qualsiasi tipologia di impianto pubblicitario ad eccezione delle insegne d'esercizio.

ART. 25 – Il piano generale degli impianti pubblicitari

- 1) La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigenti, qualora approvato, e nel rispetto dei limiti previsti dal vigente Codice della Strada.

ART. 26 – Tariffa per la pubblicità luminosa o illuminata

- 1) Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

ART. 27 – Divieti e limitazioni

- 1) La pubblicità fonica/sonora da posto fisso o con veicoli, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
- 2) Entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali ed, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
- 3) La pubblicità fonica/sonora, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada ed, entro i centri abitati, da competente ufficio comunale, previo parere del Comando Polizia Locale.
- 4) Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal competente ufficio comunale, previo parere del Comando Polizia Locale; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
- 5) In tutti i casi, la pubblicità fonica/sonora non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.
- 6) È vietato il lancio di messaggi di materiale pubblicitario.

TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – LE OCCUPAZIONI

ART. 28 - Domanda di concessione

- 1) Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in modo permanente o temporaneo, deve presentare domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di concessione o autorizzazione.
- 2) La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
- 3) La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 8 giorni prima dell'inizio della medesima.

- 4) La domanda di concessione o autorizzazione, con marca da ballo (fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge), presentata anche nei casi di esenzione del canone, deve contenere, pena la sua improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale il codice fiscale del richiedente (che materialmente effettua l'occupazione), la partita IVA;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale (della ditta che materialmente effettua l'occupazione), le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare con allegato un disegno dove si evidenzia con precisione l'occupazione (fatti salvi i casi di indicazione d'ufficio per particolari occupazioni);
 - d) le dimensioni dello spazio espressi in metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione: permanente se superiore all'anno; temporanea con indicazione di giorni ed eventuali ore;
 - f) il motivo dell'occupazione, i mezzi con cui si intende occupare;
 - g) la sottoscrizione del richiedente o da chi lo rappresenta;
 - h) ogni altro documento che sarà ritenuto necessario in sede di esame della domanda.
- 5) La procedura di cui al comma 4 deve essere seguita anche nel caso di modifica dell'occupazione in essere.
- 6) Per la proroga di occupazioni preesistenti deve essere presentata domanda con dichiarazione che nessun elemento è stato modificato rispetto all'autorizzazione in possesso. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda con le caratteristiche di cui al comma 4.
- 7) In caso di richiesta di integrazione da parte dell'ufficio che deve rilasciare l'autorizzazione, senza che si sia provveduto entro i termini indicati, sarà emesso provvedimento di diniego e di archiviazione della richiesta.
- 8) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 29 – Istruttoria della domanda

- 1) Le istanze vanno inoltrate all'Ufficio competente per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, il quale, verificata la completezza e regolarità della domanda, la trasmette per la richiesta di parere, agli uffici preposti. Gli uffici preposti, compiuti i necessari esami e riscontrate le risultanze del sopralluogo eventuale, esprimeranno il proprio motivato parere scritto contenente le norme e le condizioni particolari, compreso l'eventuale versamento di un deposito cauzionale a copertura di eventuali danni, per rilasciare l'autorizzazione e disciplinarne l'uso, o il diniego motivato. Fino a che l'Ufficio che ha ricevuto la richiesta di occupazione non riceve i necessari pareri, i termini per il rilascio dell'autorizzazione o concessione sono sospesi.
- 2) Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di occupazione, l'istante non intenda più ottenere l'autorizzazione o la concessione, deve comunicarlo entro il termine per il rilascio della stessa.
- 3) Al termine dell'istruttoria sarà adottato un provvedimento amministrativo di autorizzazione/concessione (sulla base del quale il richiedente può dare inizio all'occupazione) o di diniego. Nel provvedimento amministrativo sarà indicato il canone da versare e la relativa scadenza, oppure lo stesso verrà trasmesso al soggetto concessionario per la relativa liquidazione e riscossione.
- 4) L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato.

ART. 30 - Obblighi del concessionario

- 1) Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificatamente richiamate nell'atto di concessione o autorizzazione, ed in particolare:
 - a) ad esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione suolo pubblico;
 - b) non effettuare l'occupazione per motivi diversi da quelli autorizzati;
 - c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo in pristino al termine della concessione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versare il canone alle scadenze previste
- 2) Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso entro 60 giorni dal trasferimento, in caso contrario l'occupazione sarà considerata abusiva. In caso di occupazione permanente dovrà provvedere al versamento del canone annuale qualora non effettuato dal cedente.

ART. 31 - Occupazione di spazi per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1) Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
- 2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
- 3) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
- 4) È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

ART. 32 - Autorizzazione ai lavori

- 1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

ART. 33 – Durata e rinnovo della concessione

- 1) La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per la durata indicata nell'atto di concessione od autorizzazione.
- 2) Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
- 3) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.
- 4) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 30 giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti e 08 giorni prima della scadenza per quelle temporanee; deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

ART. 34 - Decadenza ed estinzione della concessione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione/autorizzazione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
 - c) l'uso improprio di suolo pubblico;
 - d) Il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti.
- 2) Nei casi previsti nei commi a e b, il personale di vigilanza invia al Responsabile che ha rilasciato l'autorizzazione o concessione, una relazione particolareggiata in cui indicherà i fatti a carico del concessionario, allegando i verbali di accertamento delle violazioni. Le contestazioni vengono comunicate al concessionario prefiggendo un termine di 15 giorni per presentare idonee giustificazioni.
- 3) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

- 4) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto.
- 5) Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) La morte o la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) La sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività.

ART. 35 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 3) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
- 4) In caso di modifica dell'area occupata, l'atto rilasciato deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone.
- 5) La revoca è disposta anche nel caso di omesso pagamento del canone.

ART. 36 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
- 2) La sospensione dell'autorizzazione o della concessione avviene anche nel caso di mancato pagamento del canone alla scadenza stabilita, per un periodo di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento. Trascorso tale periodo senza che sia intervenuta la regolarizzazione di quanto dovuto, l'ufficio competente provvede alla revoca dell'autorizzazione/concessione.

ART. 37 - Rinuncia all'occupazione

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 2) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
- 3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

ART. 38 – Occupazioni abusive

- 1) Sono abusive le occupazioni:
 - a) Realizzate senza l'autorizzazione o concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) Eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla parte eccedente;
 - c) Protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione;
 - d) Mantenuite malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - e) Effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
- 2) Per le occupazioni abusive il funzionario responsabile notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi entro 7 giorni, decorso il quale l'area sarà liberata d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
- 3) In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e le indennità previste dal presente Regolamento di applicano in concorso con quelle di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 285/1992.

- 4) Come disposto dall'art. 3, comma 16, della L. n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art. 633 del codice penale e dall'art. 20 del D. Lgs. N. 285/1992, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine di pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia, e comunque, per un periodo non inferiore a 5 giorni.
- 5) In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 della L. n. 77/1997.

CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 39 - Domanda e documentazioni

- 1) Per l'installazione, dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 23 comma 2, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione all'ente territorialmente competente. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, o al soggetto concessionario del canone, secondo la disciplina del presente regolamento.
- 2) Fermo restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n. 160/2010, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari che richiedono autorizzazione sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma, via PEC, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'Ente.
- 3) La domanda, redatta in bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, codice fiscale e/ partita iva, residenza e domicilio legale;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più visibile l'esposizione pubblicitaria;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata dell'installazione o esposizione richiesta;
 - d) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
- 4) La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
- 5) Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
- 6) Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.
- 7) La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una comunicazione da presentare al Comune od al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario, anche in caso di esenzione del canone, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) Locandine;
 - b) Pubblicità su autoveicoli
 - c) Tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell' art. 23 del CdS (DPR 285/1992).

ART. 40 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
- 2) Il responsabile al rilascio dell'autorizzazione, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrata ad altri uffici amministrativi o altri enti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi per iscritto e comunicati al responsabile per il rilascio od il diniego dell'autorizzazione.
- 3) Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee: sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzati con atti a valenza pluriennale; sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
- 4) L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa.
- 5) L'autorizzazione all'esposizione pubblicitari è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dell'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
- 6) Il diniego deve essere espresso e motivato.
- 7) Una volta rilasciata l'autorizzazione, il richiedente è tenuto al pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente prima dell'installazione del mezzo pubblicitario. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga nei termini assegnati, l'autorizzazione viene revocata.
- 8) Copia del provvedimento amministrativo rilasciato dovrà essere inviata all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 41 – Obbligo di comunicazione

- 1) Tutte le altre esposizioni pubblicitarie non ricomprese nel comma 2 dell'art. 23, devono essere comunicate al Comune, o al concessionario del canone, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
- 2) Nel caso di comunicazione la dimostrazione di avvenuto pagamento del canone autorizza l'esposizione pubblicitaria.

ART. 42 – Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

- 1) Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.
- 2) Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 3) Il titolare dell'autorizzazione è altresì obbligato al versamento del canone alle scadenze previste.
- 4) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 43 - Subentro nelle concessioni ed autorizzazioni

- 1) Nell'ipotesi in cui il titolare di concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre sessanta giorni dal trasferimento, il procedimento per la voltura dell'autorizzazione a proprio nome inviando

all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 39 e con gli estremi della precedente autorizzazione.

- 2) Ove il subentrante non provveda entro il termine di cui al comma precedente, l'esposizione pubblicitaria si considera abusiva.

ART. 44 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione decade quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
 - b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
 - c) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione
 - d) mancato pagamento del canone dovuto.
- 2) Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) La morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica, oppure l'estinzione della persona giuridica
 - b) La sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività.

ART. 45 – Revoca dell'autorizzazione

- 1) L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
- 2) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione. Il titolare di essa avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
- 3) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 4) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 5) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'articolo 48.

ART. 46 - Variazione del messaggio pubblicitario

- 1) La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione al concessionario del canone.

ART. 47 - Rinnovo e disdetta dell'autorizzazione

- 1) È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando domanda prima della scadenza, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.
- 2) Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
- 3) La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto ed il canone sarà dovuto fino alla data di effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

ART. 48 – Rimozione della pubblicità

- 1) La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione.

- 2) La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze di pubblica utilità, sarà rimborsata la quota del canone anticipato a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

ART. 49 – Le esposizioni pubblicitarie abusive

- 1) Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché alla copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 50 – Pubbliche affissioni

- 1) Il servizio di pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 2) La superficie degli impianti esistenti è così distribuita:
 - a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale comunque prive di rilevanza economica il 5 per cento;
 - b) per le affissioni di natura commerciale il 90 per cento;
 - c) per le affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato, il 5 per cento.
- 3) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
- 4) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune, od il concessionario del servizio, deve darne tempestiva comunicazione al committente.
- 6) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 7) Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune, od il concessionario del servizio, è tenuto al rimborso delle somme versate.
- 8) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 9) Il comune, od il concessionario del servizio, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

ART. 51 – Diritto sulle pubbliche affissioni

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'art. 1 comma 827 della Legge n. 160 del 2019, a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
- 2) Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70X100, e per periodi di esposizione fino a 10 giorni o frazione, nella misura stabilita dalla delibera di Giunta.
- 3) Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti
- 4) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero nelle ore notturne o nei giorni festivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone con un minimo di euro 30,00 per ciascuna commissione.
- 5) Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

ART. 52 – Riduzioni del diritto

- 1) La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta della metà, anche se riportano le indicazioni dello sponsor:
 - a) per i manifesti la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune ed il cui contenuto non riguardi le attività non istituzionali;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive e filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari

ART. 53 – Esenzione dal diritto

- 1) Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti inerenti le attività istituzionali del Comune;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed al richiamo alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

ART. 54 - Sanzioni e penalità

- 1) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- 2) In caso di occupazione e/o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla al comma 1, entro comunque il limite minimo e massimo previsti dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Per tali

violazioni non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81.

- 3) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4) Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00; ai sensi dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. n. 689/1981. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge n. 689/81 la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista di cui al precedente capoverso, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma della predetta Legge n. 689/81.
- 5) Nel caso di mancato o parziale pagamento del canone si applica una sanzione del 30% del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore ad € 25,00 né maggiore ad € 500,00; per tale violazione non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81.
- 6) Le richieste di pagamento delle somme dovute a titolo di canone avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019.
- 7) Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

ART. 55 – Autotutela

- 1) L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 giorni.
- 2) Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario Responsabile del canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario Responsabile dell'Entrata.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 56 - Norme transitorie

- 1) Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 2) Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
- 3) Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
- 4) La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
- 5) Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.
- 6) I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino al termine della concessione od autorizzazione. L'adeguamento alle norme del

presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

- 7) Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico effettuare nel periodo dal 01 gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i pagamenti del canone dovuto saranno effettuati entro il 31 maggio 2021.

ART. 57 - Norme finali

- 1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di TOSAP/ICPDPA.
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

ART. 58 - Entrata in vigore

- 1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.



Comune di Noventa Vicentina

Provincia di Vicenza

Noventa Vicentina, 23/04/2021

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(art. 1 comma 816 e seguenti L. n. 160/2019)

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 03/03/2021, atto n. 4.

Pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 10/03/2021.

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 07/04/2021 ai sensi art. 65 dello Statuto Comunale e divenuto esecutivo il 23 APRILE 2021.